

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3129 di venerdì 12 luglio 2013

# Modifiche al decreto 81: il parere della Commissione Lavoro

*PuntoSicuro anticipa alcuni punti emersi in un'intervista al dirigente del Ministero del Lavoro, Lorenzo Fantini. La Commissione Lavoro chiede modifiche e stralci di parti del Decreto legge 69/2013 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.*

Roma, 12 Lug ? In relazione ai commenti, alle critiche, ai dubbi in merito alle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel Decreto legge 69/2013 (cd. decreto del fare), PuntoSicuro ha intervistato ieri pomeriggio il Dott. Lorenzo Fantini, dirigente della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro.

Benché l'intervista, almeno in relazione alle risposte sul "decreto del fare", sarà pubblicata integralmente nei prossimi giorni, abbiamo preferito riportare subito alcune **anticipazioni** sulle probabili modifiche al decreto. Modifiche che, in molti casi, vanno incontro proprio a quanto sottolineato e richiesto da diversi commentatori sul nostro giornale.

In attesa della futura possibile conversione in legge (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il 22 giugno 2013), c'è un serrato dialogo tra il Ministero del Lavoro e i componenti della Commissioni parlamentari.

E in particolare la **Commissione Lavoro** (Commissione XI) **della Camera**, presieduta dall'ex ministro Damiano, ha dato un **parere favorevole**, votato pochi minuti prima dell'intervista, al decreto legge, ma con diverse condizioni, modifiche e stralci richiesti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Ad esempio riguardo al **DURC** chiede che all'articolo 31, comma 5, le parole: "ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione" siano sostituite dalle seguenti: "è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio".

Riguardo poi all'art. 32 del Decreto legge in materia di **riduzione dell'utilizzo del DUVRI** si propongono diverse modifiche, ad esempio si chiede che nel **decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico**, desunti dagli indici Inail, si tenga conto **non solo degli infortuni ma anche delle malattie professionali**.

Inoltre si chiede il cambio del limite dei **dieci uomini-giorno**, quale criterio per l'obbligo della redazione del DUVRI o dell'individuazione dell'incaricato.

Queste alcune delle **modifiche richieste**:

- ad esempio all'articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: "a basso rischio infortunistico" si chiede siano sostituite dalle seguenti: "a basso rischio di infortuni e malattie professionali", dopo le parole: "con riferimento" sia aggiunta la parola: "sia", dopo la parola: "committente" siano aggiunte le parole: "sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi" e le parole: ", tipiche di un preposto" siano sostituite dalle seguenti: "adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito"; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale";
- al medesimo articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, le parole: "**dieci uomini-giorno**" **siano sostituite dalle seguenti: "cinque uomini-giorno"**, dopo le parole: "comportino rischi derivanti" siano aggiunte le

seguenti: "dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o", dopo la parola: "cancerogeni" siano aggiunte le seguenti: ", mutageni, amianto".

La Commissione richiede anche un passaggio più stringente e un ruolo maggiore della **Conferenza Stato Regioni** e della **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro**, tenendo in conto che molte delle semplificazioni in tema di SSL non sono immediatamente operative ma hanno bisogno di decreti, di norme da condividere con le parti sociali e con le Regioni.

La discussione principale si è tenuta sulla norma che prevede **semplificazioni per prestazioni lavorative di breve durata**.

Il Decreto legge (articolo 35) aggiunge infatti all'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008 il comma 13-bis:

*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.*

Considerato che l'aggiunta di un nuovo comma 13-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell'articolo 32 del decreto-legge, **la Commissione Lavoro chiede che sia soppresso l'articolo 35**.

Inoltre la Commissione fa alcune osservazioni.

Ad esempio con riferimento alle disposizioni che mirano a semplificare le procedure di **comunicazione e notifica** di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro: si evidenzia come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro.

Concludiamo rimandando i lettori alla lettura e all'ascolto dell'intervista che sarà pubblicata nei prossimi giorni con altri dettagli relativi alle probabili modifiche al DL 69/2013 e con il parere di Lorenzo Fantini e del Ministero del Lavoro sulle varie norme in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presidente della Repubblica - Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)